



**UNIT5104**

Roma, 29 settembre 2005

Prot. n. 82

Spett.li Assoelettrica ENEL S.p.A. Federutility GRTN S.p.A. SOGIN S.p.A.

p.c. Commissione di Garanzia dell'Attuazione della Legge sullo Sciopero nei Servizi Pubblici Essenziali

Loro indirizzi

OGGETTO: Revisione della disciplina applicativa della l. n. 146/90, come modificata dalla l. n. 83/2000.

Con riferimento alla convocazione della Commissione di Garanzia dell'Attuazione dello Sciopero nei Servizi Pubblici Essenziali, prevista per il prossimo 10 ottobre 2005, trasmettiamo in allegato la nostra proposta in merito alla revisione in oggetto che rappresenta, a tutti gli effetti, la sintesi delle posizioni sindacali assunte nel corso dei confronti.

In attesa di poter stipulare con Voi specifico accordo, detta proposta, con le modifiche formali del caso, sarà illustrata alla Commissione nel corso dell'audizione prevista per il giorno 10 ottobre 2005.

Distinti saluti.

LE SEGRETERIE NAZIONALI

ALL.: c.s.

FILCEM - CGIL  
(A. MorSELLI)

FLAEI-CISL  
Carlo De Masi

UILCEM-UIL  
Romano Bellissima

- [BOZZA](#)
- [Ipotesi di accordo Settore Energia](#)
  - [Art. 1](#)
  - [Art. 2](#)
  - [Oggetto delle prestazioni indispensabili](#)
  - [Art. 7](#)
  - [Art. 10](#)
    - [Comportamento in occasione di sciopero](#)
  - [Art. 11](#)
- [Informazione agli utenti](#)
- [Definizione dei bacini di utenza](#)
  - [Art. 14](#)
    - [Forme alternative di azione sindacale](#)
- [Art. 18](#)
- [\(Procedimenti disciplinari\)](#)
- [Art. 19](#)
- [\(Interpretazione delle norme\)](#)

*BOZZA*

## **IPOSTESI DI ACCORDO SETTORE ENERGIA**

In data....

Le aziende....rappresentate dai sigg.ri...

E Le organizzazioni sindacali .....rappresentate dai sigg.ri

### **PREMESSO**

1. che ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) della legge n. 146/1990, "l'approvvigionamento di energie, prodotti energetici...nonché la gestione e la manutenzione dei relativi impianti, limitatamente a quanto attiene alla sicurezza degli stessi" costituiscono servizio pubblico essenziale;
2. che, ai sensi dell'art.1 comma 2 della l.n.146/90 le regole legali e contrattuali di disciplina

- dell'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali si applicano solo alle astensioni dalle quali conseguano effetti sul "godimento dei diritti della persona, costituzionalmente tutelati";
3. che, la disciplina delle prestazioni indispensabili e delle altre misure da garantire in caso di sciopero nel settore energia, contenuta nell'accordo ENEL e nell'accordo Federelettrica, è da considerarsi ormai superata dalle profonde innovazioni e ristrutturazioni intervenute nell'organizzazione del sistema elettrico e nell'organizzazione dei servizi collegati;
  4. che a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 83/2000, che ha modificato ed integrato la legge n. 146/1990, si è resa, comunque, necessaria la revisione delle previgenti discipline delle prestazioni indispensabili e delle altre misure da garantire in caso di sciopero, che devono essere adeguate a quanto disposto dalla legge;
  5. che è necessario intervenire per restituire efficacia al diritto di sciopero dei lavoratori elettrici fortemente compromesso, in modo reso evidente nell'esperienza dei conflitti nel settore, dalla moltiplicazione dei produttori sul mercato e dai processi di liberalizzazione, di automazione e di riorganizzazione delle attività di produzione, distribuzione e gestione intervenuti nel settore;
  6. che, pertanto, è necessario concordare nuove regole di definizione delle prestazioni indispensabili e delle altre misure da garantire in caso di sciopero, adeguando la disciplina alle modifiche e innovazioni introdotte dalle norme legali e dalla situazione organizzativa di fatto del servizio elettrico, al fine di "contemperare l'esercizio del diritto di sciopero con il godimento dei diritti della persona";
  7. che le integrazioni e le innovazioni da apportare alla disciplina sinora vigente, in particolare riguardano: il campo di applicazione della disciplina di attuazione della l. n.146/90, le prestazioni indispensabili, la previsione di un intervallo minimo tra le azioni di sciopero, l'individuazione dei bacini di utenza e dei servizi strumentali, la disciplina della revoca tempestiva (o comunque giustificata) dello sciopero, al fine di evitare il pregiudizio ai diritti degli utenti derivante dal cosiddetto "effetto annuncio", le procedure di raffreddamento e di conciliazione da esperire prima dello sciopero, la garanzia dei diritti per i lavoratori che sono privati del diritto di sciopero per le esigenze di sicurezza del sistema elettrico;
  8. che l'art.2 comma 2 della legge n. 146/1990 come modificata dalla legge n. 83/2000 richiede che mediante contratto collettivo siano individuate le prestazioni indispensabili da assicurare in occasione di sciopero, nonché le procedure di raffreddamento e di conciliazione da esperire prima dello sciopero e gli intervalli minimi da osservare tra l'effettuazione e la proclamazione del successivo.

Concordano quanto segue

## **Indice**

1. Ambito di applicazione
2. Oggetto delle prestazioni indispensabili
3. Prestazioni indispensabili
4. Valutazione di compatibilità
5. Contingenti di personale
6. Preavviso minimo di sciopero
7. Preavviso massimo di sciopero
8. Revoca dello sciopero
9. Durata massima dello sciopero
10. Comportamento in occasione di sciopero
11. Informazione agli utenti
12. Definizione dei bacini di utenza
13. Intervallo
14. Rarefazione
15. Procedure di raffreddamento e conciliazione
16. Ripetizione della procedura
17. Forme alternative di azione sindacale
18. Procedimenti disciplinari
19. Interpretazione delle norme

### **Art. 1 Ambito di applicazione**

La presente regolamentazione riguarda i lavoratori, le amministrazioni e le imprese che, a qualsiasi titolo, concorrano alla prestazione delle seguenti attività:

1. gestione della rete di trasmissione nazionale;
2. produzione, trasformazione, trasmissione e distribuzione di energia elettrica, nonché le attività di produzione e fornitura del servizio calore e del vapore tecnologico;
3. conduzione, esercizio e manutenzione dei relativi impianti di cui sopra, ivi compresi quelli concernenti l'illuminazione pubblica;
4. funzionamento delle stazioni/impianti di telecontrollo e telecomando;
5. presidio e vigilanza per la tutela degli impianti e degli sbarramenti (dighe);
6. ricezione, segnalazione, ricerca, localizzazione e riparazione dei guasti;
7. pronto intervento.

Sono esclusi dal campo di applicazione dalla l. n.146/90 i servizi amministrativi o strumentali non direttamente connessi alla garanzia delle prestazioni indispensabili come individuate nell'art.3

### **Art. 2 Oggetto delle prestazioni indispensabili**

In qualsiasi ipotesi di sospensione della prestazione lavorativa sono salvaguardate:

- a) la continuità dell'erogazione dell'energia elettrica e le misure di pronto intervento in caso di interruzione per eventi di carattere straordinario o di guasti alle strutture sanitarie pubbliche e private, di difesa e di polizia, alle istituzioni centrali e periferiche dello stato, delle regioni e degli enti locali, alle utenze domestiche;
- b) l'integrità dei sistemi, dei mezzi, degli apparati delle installazioni e delle infrastrutture direttamente connessi alla erogazione dell'energia elettrica in condizioni di sicurezza.

Sono assicurati i servizi strumentali direttamente funzionali alla garanzia delle prestazioni indispensabili come individuate nel successivo art. 3

### **Art.3 Prestazioni indispensabili**

Le astensioni dei lavoratori elettrici si svolgono con modalità e durata idonee alla salvaguardia delle attività previste nell'art.2. e della continuità della erogazione della energia elettrica alla seguente tipologia di utenza:

a) amministrazioni e imprese che erogano servizi a tutela della salute;b) amministrazioni con compiti di difesa e ordine pubblico;c) istituzioni centrali e periferiche con funzioni di governo dello Stato, delle Regioni

e degli Enti Locali;d) utenze domestiche.

La determinazione dei flussi di energia elettrica volta al mantenimento dell'equilibrio tra offerta e domanda di energia elettrica dovrà essere tarata, in occasione di sciopero, sulla quantità di energia necessaria ad assicurare la continuità del servizio alla utenza specificata nel comma 1. Tale parametro di sufficienza è vincolante anche per il GRTN, o altro operatore delegato in futuro dalla legge, (di seguito solo GRTN) ai fini della dichiarazione di compatibilità dello sciopero di cui al successivo art.4

### **Art.4 Valutazione di compatibilità**

a) In caso di sciopero nazionale dovrà essere garantita la quantità di energia elettrica necessaria a soddisfare la richiesta di energia dell'utenza individuata nell'art. 3 lett. a,b,c,d,.

b) La quantità di potenza necessaria al mantenimento della sicurezza del sistema e la garanzia della fornitura alle utenze sopra elencate è individuata dal GRTN (Gestore della Rete di Trasmissione Nazionale del sistema elettrico) che effettua le valutazioni previsionali per

accertare la compatibilità della fermata degli impianti interessati dalla proclamazione di uno sciopero.

c) Il GRTN adotta la decisione, circa la compatibilità della fermata degli impianti interessati dall'astensione con il mantenimento della sicurezza del sistema e la garanzia della fornitura alle utenze di cui all' art. 3 lett. a,b,c,d, sette giorni prima della data prevista per lo sciopero. Nel caso di proclamazioni di sciopero da parte di più soggetti, il GRTN effettuerà le valutazioni in base all'ordine di arrivo delle proclamazioni via fax; fanno fede l'ora e la data di ricezione apposte automaticamente dal fax del GRTN.

d) Le OO. SS. dovranno trasmettere la proclamazione di sciopero, oltre che ai soggetti, anche al GRTN e alla Commissione di Garanzia di cui al successivo art. 10 comma 1

e) I proprietari degli impianti interessati dallo sciopero hanno comunque l'obbligo di trasmettere al GRTN la copia della proclamazione.

f) L'esito della valutazione di compatibilità effettuata dal GRTN è tempestivamente trasmesso ai soggetti proclamanti, alle imprese interessate, alla Commissione di Garanzia della Legge 146/90, nonché al Ministero delle Attività Produttive per gli scioperi a rilevanza nazionale ed alla Prefettura competente per gli scioperi a rilevanza locale.

g) Nell'impianto fermo per sciopero, valutato dal GRTN non incompatibile, sono garantiti i presidi di lavoratori nella percentuale strettamente necessaria ad assicurare la sicurezza dell'impianto qualora le condizioni tecniche lo richiedano.

h) Nell'ipotesi di sciopero valutato incompatibile dal GRTN i lavoratori, come individuati nell'art.5, sono tenuti alla garanzia delle prestazioni indispensabili.

i) Il GRTN, qualora valuti il distacco di utenze diverse da quelle di cui all'art. 3, punti a,b,c,d, come possibile conseguenza dello sciopero, è tenuto ad informare di tale eventualità le Aziende elettriche di distribuzione interessate, MAP, Prefetture dei territori interessati Le Aziende elettriche forniranno alle singole le informazioni necessarie alla gestione dell'eventuale interruzione della fornitura.

j) La proclamazione di sciopero dichiarato compatibile è scadenzata nel piano di indisponibilità predisposto dal GRTN, secondo le modalità previste per le ordinarie richieste di fermata programmata trimestrale per manutenzione.

k) Le fermate di ciascuna unità di produzione, una volta valutate compatibili, non possono subire ulteriori variazioni a causa di richieste di fermata per manutenzione o di proclamazioni di

sciopero di altre OO.SS., pervenute successivamente alla proclamazione di sciopero dichiarato compatibile. Fanno fede l'ora e la data di ricezione apposte automaticamente dal fax del GRTN.

l) Qualora si presentino richieste di indisponibilità indifferibile, interessanti una unità di produzione nelle ore previste per l'effettuazione dello sciopero valutato compatibile, il GRTN ne informa tempestivamente le Organizzazioni Sindacali proclamanti, il Ministero delle Attività Produttive, la competente Prefettura del territorio dove è localizzato l'impianto, al fine di consentire eventuali verifiche su richiesta delle OO.SS.. Al fine di permettere la tutela delle situazioni giuridicamente rilevanti di cui le Organizzazioni Sindacali sono titolari, il GRTN invia alle Segreterie Nazionali delle OO.SS. di categoria, firmatarie del presente accordo, i piani di indisponibilità per gli interventi di manutenzione delle unità di produzione, deliberati entro il 30 giugno di ciascun anno e per gli interventi previsti nelle successive modifiche trimestrali.

m) Alla ricezione della proclamazione di sciopero il GRTN invia alle OO.SS. il piano di indisponibilità relativo ai tre mesi successivi alla proclamazione di sciopero, con le modifiche conseguenti alle variazioni introdotte.

n) Il GRTN invia mensilmente ai proprietari degli impianti e alle Segreterie Nazionali delle Organizzazioni Sindacali di categoria, firmatarie del presente accordo, una relazione contenente i dati e le indicazioni sull'andamento dell'esercizio.

o) Le organizzazioni sindacali firmatarie del presente accordo si impegnano ad utilizzare le informazioni e di dati ricevuti dal GRTN solo per le finalità previste dal presente accordo

## **Art.5 Contingenti di personale da impiegare nelle prestazioni indispensabili**

a) Le operazioni di fermata delle centrali, al fine di ridurre gradualmente la produzione ed effettuare la messa in sicurezza della centrale prima che inizi l'astensione dal lavoro, sono assolte dagli addetti in servizio nelle ore che precedono lo sciopero.

b) Negli impianti fermi per sciopero, qualora la tecnologia lo richieda, saranno garantiti presidi di sicurezza nella percentuale strettamente necessaria ad assicurare la sicurezza degli impianti.

c) Per gli scioperi, per i quali sia intervenuta la dichiarazione di incompatibilità da parte del GRTN, sono garantiti, negli impianti interessati, i servizi minimi indispensabili per il mantenimento della produzione, e pertanto i lavoratori sono tenuti a fornire, durante le ore dello sciopero, le prestazioni minime relative alle seguenti attività: 1) il personale turnista, addetto all'esercizio dell'impianto, limitatamente alle prestazioni in turno; 2) il personale turnista o normaliero per i soli servizi accessori indispensabili per il mantenimento della produzione di elettricità; 3) il personale reperibile, nell'ordinario programma di lavoro, garantirà le prestazioni

al solo fine di assicurare l'intervento per la rimozione di eventuali pericoli per l'incolumità delle persone.

d) Nel caso di impianti che producano oltre all'elettricità anche vapore tecnologico destinato a siti industriali vicini o per gli impianti che producono elettricità usando rifiuti e/o emissioni da lavorazioni industriali, valgono le intese raggiunte tra le Organizzazioni Sindacali interessate e l'aziende sulle modalità di mantenimento, con specifico accordo sottoscritto, della continuità produttiva ai soli fini della salvaguardia/sicurezza degli impianti.

e) I lavoratori addetti all'esercizio dell'impianto assicureranno la sola produzione ed erogazione di vapore ad usi civili (teleriscaldamento) nella quantità strettamente necessaria per la sicurezza dei cittadini che sono nell'area degli impianti.

f) Nell'ambito delle attività di gestione della rete di trasmissione nazionale, saranno esentati: 1) il personale in turno della Direzione Dispacciamento e delle Sedi Territoriali addetto al controllo in tempo reale del sistema elettrico nazionale; 2) il personale in turno della Direzione Sistemi e Infrastrutture che ha il compito di effettuare il controllo e limitatamente alle attività relative al mantenimento in servizio del sistema elettrico, al coordinamento e all'esercizio dei sistemi informatici, dei servizi ausiliari e delle infrastrutture che governano il dispacciamento dell'energia elettrica nazionale; 3) il personale in turno della Direzione Dispacciamento addetto alle attività di verifica dei piani di produzione e delle disponibilità delle risorse di produzione necessarie per l'attività di dispacciamento;

g) Nell'ambito delle attività relative alla trasmissione di energia e più precisamente delle attività delle società proprietarie della rete di trasmissione nazionale nonché responsabili della manutenzione della stessa, le prestazioni indispensabili sono quelle necessarie ad assicurare esclusivamente il normale assetto di rete, la messa in sicurezza degli impianti e l'incolumità delle persone.

h) E' esentato dallo sciopero il personale addetto all'esecuzione delle manovre ed all'esercizio delle apparecchiature nei Centri di Teleconduzione Impianti, il personale per la ricezione guasti e all'esercizio della rete di media e bassa tensione, per le sole attività di garanzia e/o salvaguardia del sistema, e il personale che viene assegnato al presidio straordinario delle stazioni, qualora il GRTN ne ravvisi la necessità.

i) Nell'ambito delle attività di distribuzione di energia elettrica e più precisamente delle attività delle società proprietarie della rete di distribuzione nonché responsabili della manutenzione della stessa, nelle ore interessate dallo svolgimento di uno sciopero saranno esentati, dall'esercizio dello sciopero, i lavoratori strettamente necessari per assicurare le prestazioni indispensabili per l'esercizio normale della rete, la messa in sicurezza degli impianti e l'incolumità delle persone.



- j) I contingenti di personale necessari ad effettuare gli interventi di riparazione su guasti verranno concordati dalle singole aziende e imprese con le Organizzazioni Sindacali con specifici accordi entro 30 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo.
- k) I lavoratori individuati saranno in servizio presso la normale sede di lavoro a disposizione dell'azienda per eseguire:
- 1) le manovre che permettono all'elettricità di continuare a circolare sulle reti che interessano la fornitura della tipologia di utenza di cui all'art. 3;
  - 2) la ricezione delle sole chiamate per segnalazioni di pericolo o interruzioni della fornitura di elettricità;
  - 3) l'attività necessaria per l'eliminazione di condizioni di pericolo per l'integrità fisica delle persone;
  - 4) il ripristino della fornitura dell'elettricità alle utenze cioè ai soggetti che la impiegano per lo svolgimento di attività indispensabili per assicurare i diritti della persona costituzionalmente garantiti di cui all'art. 3;
  - 5) il riattacco delle forniture distaccate o comunque interrotte per morosità degli utenti di cui all'art. 3.
- l) Le aziende e le imprese di distribuzione di energia elettrica emaneranno specifici ordini di servizio per regolare lo svolgimento delle attività nelle ore interessate dallo sciopero al fine di garantire la possibilità di erogare i servizi minimi. Tali ordini di servizio devono essere conformi agli accordi aziendali applicativi dell'accordo quadro di settore.
- m) Gli ordini di servizio dovranno anche contenere chiare esemplificazioni delle priorità assegnate alla tipologia di intervento sopra indicata in relazione alla tipologia di utenza di cui all'art.3.
- n) I tempi di intervento contemplati negli ordini di servizio saranno quelli ordinariamente osservati dalle aziende nel servizio normalmente fornito.

#### Art. 6 Preavviso minimo di sciopero

1. Il preavviso ha la durata minima di dieci giorni.

#### Art. 7 Preavviso massimo di sciopero

Al fine di consentire un'applicazione delle regole relative alla oggettiva rarefazione degli scioperi rispettosa della garanzia di libero esercizio dell'attività sindacale, e di evitare altresì il ricorso a forme sleali di azione sindacale, il preavviso non può essere superiore a 45 giorni.

#### Art. 8 Revoca tempestiva dello sciopero proclamato

La revoca, la sospensione o il rinvio spontanei dello sciopero proclamato devono avvenire almeno 5 giorni prima della data prevista per lo sciopero. A norma dell'art. 2, comma 6, della legge n. 146/1990 come modificata dalla legge n. 83/2000, il superamento di tale limite è consentito quando sia stato raggiunto un accordo fra le parti, ovvero quando la revoca, la sospensione o il rinvio dello sciopero siano giustificati da un intervento della Commissione di garanzia, dell'autorità competente alla precettazione ai sensi dell'art. 8 della stessa legge o dalla dichiarazione di incompatibilità avanzata dal GRTN.

La nuova proclamazione dello sciopero dichiarato incompatibile deve essere comunicata, ai fini dell'obbligo di preavviso, almeno 6 giorni prima della nuova data prevista per lo sciopero

#### Art. 9 Durata massima dello sciopero

La durata massima della prima azione di sciopero è di 24 ore; le singole azioni di sciopero successive relative alla stessa vertenza hanno la durata massima di 48 ore.

Le astensioni collettive dal lavoro straordinario, supplementare, dalla reperibilità o da altre prestazioni a quest'ultime equivalenti a termini di contratto collettivo potranno essere proclamate di volta in volta per un massimo di 30 giorni consecutivi.

#### Art. 10 Comportamento in occasione di sciopero

1. In caso di proclamazione di sciopero, fermo restando quanto disposto dall'art.2 comma 1, della legge n. 146/1990, come modificata dalla legge n. 83/2000, in ordine alle modalità di comunicazione della proclamazione dello sciopero, l'organizzazione sindacale deve dare immediata comunicazione alle amministrazioni o imprese interessate, alle autorità (MAP e Prefetti) competenti come previsto dall'art.2 comma 1 della l.n.146/90.
2. Gli scioperi di qualsiasi genere, dichiarati o in corso di svolgimento, vanno immediatamente sospesi in caso di avvenimenti eccezionali di particolare gravità o di calamità naturali.
3. Durante le procedure di raffreddamento e di conciliazione, di cui all'art.15, le aziende non possono adottare comportamenti che diano luogo all'aggravamento del conflitto in corso o all'insorgenza di ulteriori situazione di conflitto

4. Entro 2 giorni dalla conclusione dell'azione di sciopero le imprese sono tenute a comunicare alle organizzazioni sindacali proclamanti e alla Commissione di garanzia i dati di adesione allo sciopero disaggregando il numero dei lavoratori in organico in modo da evidenziare, relativamente alla durata dello sciopero, i lavoratori in sciopero, in ferie, in malattia, in assenza giustificata, in esonero dallo sciopero.
5. La tardiva comunicazione dei predetti dati è considerata violazione degli obblighi derivanti da contratti collettivi e come tale è segnalata alla Commissione ai fini dell'attivazione della procedura sanzionatoria prevista dall'art.4 comma 4 e comma 4-quater a carico delle imprese

### Art. 11 Informazione agli utenti

Ai sensi dell'art. 2, comma 6, della legge n. 146/1990, come modificata dalla legge n. 83/2000, le amministrazioni e le imprese che erogano i servizi curano la tempestiva e corretta informazione circa le motivazioni e le coordinate delle astensioni, le prestazioni garantite e le modalità di ripresa del servizio, dando precisa notizia sui propri siti web e sui mezzi di comunicazione di massa degli scioperi in calendario e avvertendo delle difficoltà che, secondo le loro stime, dovranno essere affrontate dagli utenti.

### Art. 12 Definizione dei bacini di utenza

Ai fini dell'applicazione delle regole relative all'intervallo minimo tra l'effettuazione di uno sciopero e la proclamazione del successivo ed alla rarefazione delle azioni di sciopero i bacini di utenza coincidono con le aree territoriali regionali.

### Art. 13 Intervallo minimo tra azioni di sciopero e divieto di proclamazioni plurime

1. Nell'ambito dello stesso servizio e del medesimo bacino di utenza, ciascun soggetto sindacale non può proclamare uno sciopero prima che sia trascorso un intervallo minimo di 1 giorno libero dalla data di effettuazione dello sciopero precedente, da lui medesimo o da altre sigle proclamato.
  2. Ogni proclamazione si riferisce ad un sola azione di sciopero.
1. Le proclamazioni multiple (scadenzate per unità produttive, aree territoriali, impianti.. nell'arco di più giorni) sono considerate una unica azione di lotta quando coincidano il soggetto proclamante e la motivazione.
  2. Alle astensioni collettive dal lavoro straordinario, supplementare, dalla reperibilità o da altre prestazioni a quest'ultime equivalenti a termini di contratto collettivo non si applica la regola dell'intervallo prevista dal presente articolo.

### Art. 14

Rarefazione oggettiva delle azioni di sciopero che incidono sullo stesso bacino di utenza

Agli obblighi di rarefazione sono tenuti gli scioperi che incidano sullo stesso servizio o sullo stesso bacino di utenza (come definiti nell'art.12) e che compromettano oggettivamente la continuità nella erogazione delle energia elettrica nei servizi di cui all'art. 2.

### **Art.15 Procedure di raffreddamento e conciliazione**

1. Durante le procedure di raffreddamento entrambe le parti si astengono da iniziative unilaterali.
2. L'organizzazione sindacale che promuove uno stato di agitazione deve avanzare richiesta motivata di incontro all'ente o all'azienda, che entro 5 giorni dalla richiesta procede alla formale convocazione. Il confronto deve comunque esaurirsi entro 10 giorni dalla richiesta.
3. Decorsi 5 giorni dalla formale convocazione, ove non sia stato raggiunto un accordo, la prima fase della procedura si intende esaurita con esito negativo.
4. Se l'amministrazione o l'azienda non convocano l'organizzazione sindacale richiedente, decorsi 10 giorni dalla richiesta di incontro, la prima fase della procedura si intende esaurita con esito negativo.
  1. In alternativa la procedura potrà esperirsi:
    1. in sede negoziale di livello superiore. Il tentativo di conciliazione si esaurisce nei termini convenuti dalle parti.
    2. o in alternativa nella sede amministrativa prevista dall'art. 2, comma 2 della legge n. 146/1990, come modificata dalla legge n. 83/2000; la convocazione deve avvenire in tal caso entro 5 giorni lavorativi dalla richiesta avanzata da una delle due parti, e il tentativo di conciliazione deve in ogni caso esaurirsi entro 10 giorni dalla richiesta. Entrambe le parti convocate sono tenute a presentarsi ed a fornire all'autorità amministrativa ogni informazione utile ai fini dell'esperimento del tentativo di conciliazione.

### **Art. 16 Ripetizione della procedura**

Anche nell'ambito di una stessa vertenza, decorsi 90 giorni liberi dall'effettuazione del primo sciopero, il soggetto sindacale che intenda proclamare un successivo sciopero è tenuto ad esperire nuovamente la procedura di cui all' art.15.

### **Art. 17 Forme alternative di azione sindacale**

1) I lavoratori esentati dallo sciopero, come evidenziato nell'art. 5, possono aderire allo sciopero in forma virtuale. Per ciascuno dei lavoratori in sciopero virtuale l'azienda interessata verserà ad una organizzazione di beneficenza o di interesse sociale o umanitario, indicata dalla

organizzazione sindacale proclamante, un importo pari al credito retributivo non corrisposto per le ore lavorate coincidenti con la durata dello sciopero. Verserà inoltre alla medesima organizzazione di beneficenza o di interesse sociale o umanitario un importo, pari al ....% dell'ammontare retributivo non corrisposto, durante le ore di sciopero, a tutti i lavoratori che si sono astenuti dalla prestazione lavorativa.

2) Le modalità operative della procedura sopra indicata saranno concordate con separato accordo nazionale.

3) Ove le parti concordino, anche con specifici accordi aziendali o decentrati, forme alternative di azione sindacale, dalle quali non derivino conseguenze in ordine alla tutela dei diritti costituzionalmente tutelati degli utenti, per tali forme di azione le parti non saranno tenute al rispetto delle disposizioni previste nel presente accordo.

#### Art. 18 (Procedimenti disciplinari)

Per i lavoratori che si astengono dal lavoro in relazione ad uno sciopero proclamato in violazione delle norme di cui al presente accordo, il procedimento disciplinare può essere esperito solo a seguito della valutazione negativa della Commissione. I provvedimenti disciplinari applicati ai sensi dell'art. 4, 1° comma della l.n. 146 del 1990 non costituiscono precedente, ai fini della recidiva, agli effetti di eventuali sanzioni disciplinari per infrazioni diverse da quelle previste.

#### Art. 19 (Interpretazione delle norme)

Le eventuali questioni concernenti l'interpretazione e l'applicazione delle norme del presente accordo saranno congiuntamente esaminate dalle Parti, su iniziativa di una di esse, per un tentativo di amichevole definizione. In mancanza di accordo o nell'ipotesi di rilevante dissenso di una delle organizzazioni sindacali firmatarie del presente accordo sulle modalità relative all'effettuazione delle prestazioni indispensabili e dei lavoratori interessati, all'ambito di applicazione della l.n.146/90 le parti si obbligano a chiedere l'intervento della Commissione per l'esperimento della procedura prevista dall'art.13 comma 1 lett.a).

Roma, 29 settembre 2005